



REGIONE SICILIANA
COMUNE di MOJO ALCANTARA
(Provincia di Messina)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE
 COPIA

Numero 07 DEL 06/02/2019

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO IN ORDINE ALL'ILLEGITTIMO ED INGIUSTIFICATO AUMENTO DELLE QUOTE CONSORTILI DELL'EX CONSORZIO DI BONIFICA N. 11 MESSINA. |
|-----------------|---|

L'anno 2019 il giorno SEI del mese di FEBBRAIO alle ore 18.30 e segg. nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla seduta di inizio disciplinata dall'art. 30 della L.R. 6/3/1986, n° 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale

| N | COGNOME | NOME | CARICA | P | A |
|----|------------|----------------------|-----------------|---|---|
| 1 | PARATORE | PATRIZIO | Presidente | x | |
| 2 | VILLARI | CARMELA | Vice Presidente | | x |
| 3 | CERNUTO | SERGIO | Consigliere | | x |
| 4 | CONTI | ROSARIA MARIA GRAZIA | Consigliere | x | |
| 5 | RIOLO | DEMETRIO SALVATORE | Consigliere | x | |
| 6 | CUNSOLO | CARMELO | Consigliere | x | |
| 7 | MONFORTE | SALVATORE | Consigliere | x | |
| 8 | ARRIGO | MATTEO | Consigliere | x | |
| 9 | SANTANGELO | LAURA | Consigliere | x | |
| 10 | MIRABILE | ARMANDO | Consigliere | x | |

ASSEGNATI n. 10 IN CARICA n. 10 PRESENTI n. 8

La seduta è pubblica.

Presiede Il Sig. PARATORE PATRIZIO nella sua qualità di Presidente .

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa PIRRI GIUSEPPA MARIA

Partecipa il Sindaco PENNISI BRUNO e gli Assessori PARATORE ANDREA e DI COSTA GRAZIA

Il Presidente, invita i convenuti deliberare sull'argomento in oggetto specificato, dando atto che, ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990 n.142, recepito dalla Legge Regionale n.48/1991, sulla proposta della deliberazione:

ha espresso parere favorevole il responsabile, per quanto concerne la regolarità tecnica.

Il Presidente illustra al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione concernente l'oggetto. Successivamente prende la parola l'Assessore Paratore Andrea che in data 24.01.2019 presso la Sala Consiliare del Comune di Galati Mamertino, ha partecipato, quale rappresentante del Comune di Moio Alcantara ad una riunione a cui erano stati convocati i Sindaci dei territori ricadenti nell'ex Consorzio di Bonifica ex n. 11 Messina, al fine di assumere le necessarie determinazioni nei confronti del Consorzio di Bonifica Orientale con riferimento al territorio ricadente nell'ex Consorzio di Bonifica n. 11; precisa che la convocazione riguardava 36 Sindaci e che tuttavia alla riunione hanno partecipato solo in 16; nel corso dell'incontro diverse sono state le considerazioni da parte dei partecipanti:

- **la quota consortile si configura di fatto in un esoso tributo a cui non corrisponde alcun beneficio e inoltre lo stesso risulta essere applicato in netta violazione agli stessi principi di cui alla legge istitutiva dei consorzi quali il R.D. n°215/1933, della L.R. 45/1995, nonché delle norme statutarie (assenza del Piano di Classifica o comunque non riconducibilità ad esso dell'imposizione in oggetto, che appare svincolata dagli effettivi vantaggi nei confronti dei consorziati invece richiesti dalla normativa, nonché assenza stessa del piano di contribuenza);**
- **l'aumento assolutamente ingiustificabile della quota consortile, specialmente se vista nel contesto del quadro e previsioni normative, rileva certamente profili di dubbia legittimità che vanno opportunamente evidenziati;**
- **dall'esame della normativa vigente, emerge come gli odierni avvisi, non siano legittimi;**
- **l'aumento progressivo negli anni avvenire penalizza ancora una volta proprietari di fondi che già in questo periodo storico soffrono altamente gli effetti della grave crisi economica;**

Per queste motivazioni, alla fine della riunione si è giunti ad una scelta condivisa: i Comuni interessati adotteranno un'apposita delibera di Giunta, trasmessa al Consiglio, per la successiva approvazione, nella quale conferire mandato al Sindaco del Comune di Galati Mamertino affinché richieda apposito incontro al Presidente della Regione, all'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, al Presidente dell'Assemblea Regionale al fine di attivare le procedure di scioglimento del Consorzio di Bonifica stante la mancata attuazione delle disposizioni di legge previste in materia, ed in subordine al fine di ottenere:

- **l'abrogazione dell'art. 47, comma 11 1 quater della L.R. n° 9 del 07.05.2015, con il quale si riduce drasticamente il contributo regionale del 95% concesso ai consorzi ai sensi della l.r. 49/1981;**
- **L'attivazione di una concreta ed organica attuazione delle attività di riorganizzazione dei Consorzi di Bonifica così come previsto dall'art. 13 della L.R. n° 5 del 28 gennaio 2014;**
- **La previsione nel Bilancio di previsione della Regione Sicilia, in via di approvazione, idonee risorse economiche necessarie per la copertura della quota sino ad oggi posta a carico dei cittadini.**

Un'ulteriore via che si ritiene di percorrere riguarda la possibilità di richiedere una pronuncia da parte della Corte Costituzionale, considerata l'evidente illegittimità della normativa a cui ricondurre la quota consortile in oggetto.

Esaurito l'intervento dell'Assessore Andrea Paratore, interviene il Sindaco, che dopo averlo ringraziato per aver partecipato alla riunione, in rappresentanza del Comune di Moio Alcantara, per farsi portavoce del mal contento degli agricoltori del luogo, interviene per fare ulteriori precisazioni: dopo aver preso atto che i citati atti deliberativi richiesti nella riunione del 24 sono stati in parte adottati e in parte sono in corso di adozione da parte del Comune di Roccella Valdemone in quanto oggetto di uno specifico punto all'ordine del giorno del Consiglio convocato per l'08 febbraio 2019, sente il bisogno, per il tramite del Consiglio, di indirizzarsi agli altri Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni "Alto Alcantara", ovvero, in particolar modo ai Sindaci dei Comuni di Malvagna e di Santa Domenica Vittoria, affinché si attivino per partecipare a questa importante iniziativa, nelle forme suggerite nella riunione tenutasi nel Comune di Galati Mamertino ossia tramite specifici atti di Giunta e di Consiglio.

Esaurito l'intervento del Sindaco, si passa alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto : "APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO IN ORDINE ALL'ILLEGITTIMO ED INGIUSTIFICATO AUMENTO DELLE QUOTE CONSORTILI DELL'EX CONSÓRZIO DI BONIFICA N. 11 MESSINA".

VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle Leggi Regionali n. 48/1991 e n. 30/2000.

AD unanimità di voti, espressi, per alzata di mano.

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto : "APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO IN ORDINE ALL'ILLEGITTIMO ED INGIUSTIFICATO AUMENTO DELLE QUOTE CONSORTILI DELL'EX CONSORZIO DI BONIFICA N. 11 MESSINA", nel testo che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Inoltre, con separata votazione, riportante l'unanimità dei consensi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- 1. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.**

Concluso l'intervento del Sindaco ed esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:20.




REGIONE SICILIANA
COMUNE di MOJO ALCANTARA
(Città Metropolitana di Messina)

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

| | |
|-------------------------------|--|
| UFFICIO PROPONENTE SINDACO | SERVIZIO INTERESSATO UFFICIO TECNICO |
| Oggetto: | APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO IN ORDINE ALL'ILLEGITTIMO ED INGIUSTIFICATO AUMENTO DELLE QUOTE CONSORTILI DELL'EX CONSORZIO DI BONIFICA N.11 MESSINA. |

Ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48), sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

| | | |
|---|--|-------------------------|
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO | Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE | |
| Data 05-02-2019 | Il Responsabile  | |
| IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA | Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: | |
| Data..... | Il Responsabile: | |
| DATA DELLA SEDUTA | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE | IL VERBALIZZANTE |
| 06-02-2019 | APPROVA | |
| DELIBERAZIONE NUMERO 07 | <input type="checkbox"/> Soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata alla sezione <input type="checkbox"/> centrale <input type="checkbox"/> provinciale | |
| | <input type="checkbox"/> Non soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata ai Capigruppo consiliari | |

IL SINDACO

PREMESSO CHE con Decreto del Presidente della Regione n. 147 del 23 maggio 1997 pubblicato sulla GURS n. 49 del 6 settembre 1997, che opera ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 45/1995 sull'intero territorio delimitato con Decreto del Presidente della Regione n. 32 dell'8 febbraio 1996 pubblicato sulla GURS n. 19 del 20 aprile 1996 sono stati istituiti i Consorzi di Bonifica;

CHE con decreti presidenziali datati 23 maggio 1997, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 49 del 6 giugno 1997, sono stati costituiti, a termini dell'art. 6 della citata legge regionale n. 45/95, i Consorzi di bonifica 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela, 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa e 11 Messina;

CHE con D.P. del 17.11.1997, pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71 è stato approvato lo Statuto consortile, modificato con deliberazioni del Commissario ad Acta n. 32 del 17/9/2008 e n. 42 del 12/11/2008, e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 466 del 13 novembre 2009;

CHE con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 467 del 12 settembre 2017, pubblicato nella G.U.R.S. n. 41 del 29 settembre 2017, è stato adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui all'articolo 13 della L.R. n. 5/2014 e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

CHE con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 468 del 13 settembre 2017, pubblicato nella G.U.R.S. n. 43 del 13 ottobre 2017, è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla L.R. n. 5/2014, articolo 13;

CHE con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017, è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con D.P.R.S. n. 467/2017;

CHE con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017, si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

CHE con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 03/11/2017, si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

CHE ai sensi dell'art. 1 della l.r. n. 45/1995 il consorzio è lo strumento attraverso il quale la Regione, nell'ambito dei programmi per la difesa, conservazione e tutela del suolo, per la valorizzazione del territorio, per lo sviluppo della produzione agricola e dell'irrigazione e per la tutela dell'ambiente, promuove ed organizza la bonifica come mezzo permanente di difesa, conservazione, valorizzazione e tutela del suolo, di utilizzazione e tutela delle acque e salvaguardia dell'ambiente.

CHE per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente il Consorzio provvede alla realizzazione e gestione degli interventi di bonifica di cui all'art. 2 della l.r. n. 45/1995 e svolge le funzioni di programmazione di cui all'art. 7 della l.r. n. 45/1995, nonché i compiti di cui all'art. 8 della citata l.r. n. 45/1995 e cioè :

- *la gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione;*
- *la vigilanza delle opere e degli impianti di cui al punto 1);*
- *la redazione ed approvazione dello schema del piano generale degli interventi di bonifica di cui all'art. 7 della l.r. n. 45/1995;*
- *la vigilanza sulla realizzazione delle opere private obbligatorie previste dal piano generale degli interventi di bonifica (art.7 l.r. n. 45/1995);*
- *l'intervento sostitutivo dei privati nella esecuzione e manutenzione delle opere di interesse particolare dei propri fondi e previste nel piano generale degli interventi di cui al punto 3);*
- *la redazione ed approvazione del piano di classifica per il riparto della contribuzione sulla base dei criteri indicati all'art. 10 della l.r. n. 45/1995;*
- *la formulazione di proposte in vista dell'inserimento nei piani di bacino, concernenti l'imposizione di prescrizioni e vincoli finalizzati alla conservazione del suolo;*
- *la elaborazione da sottoporre alle autorità competenti, in relazione ai differenti ordinamenti produttivi, degli indici di qualità ritenuti accettabili, delle acque da utilizzare a scopo irriguo, provvedendo al monitoraggio delle stesse;*

- la formulazione di proposte in vista dell'adozione degli atti di pianificazione territoriale;
- la partecipazione nell'esercizio di funzioni di controllo e vigilanza nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli ove delegati dalle amministrazioni pubbliche competenti;
- le attività di progettazione di cui all'art. 5 della legge regionale 25 aprile 1985 n. 21, per le opere pubbliche di competenza regionale di cui alla legge regionale 25 maggio 1995 n. 45 e successive integrazioni e modificazioni;
- la progettazione e la realizzazione delle opere necessarie alla utilizzazione delle acque per fini irrigui, e ciò fino alla costituzione dell'autorità di bacino;
- eventuali interventi di forestazione a salvaguardia delle opere di bonifica, attuati di concerto con l'Azienda delle foreste demaniali;

CHE ai sensi dell'art 10 della citata L.R. 45/95, le spese per la manutenzione ordinaria e la gestione delle reti irrigue in esercizio, dalle secondarie all'utente sono a carico dei consorziati, ivi compresi gli eventuali enti pubblici e i titolari di immobili a uso diverso da quello agricolo ricadenti nel perimetro consortile e servizi dagli impianti irrigui, in proporzione del beneficio che essi traggono dalle medesime secondo tabelle di contribuzione predisposte dai consorzi e che la ripartizione delle spese avviene in ragione dei benefici effettivamente conseguiti a seguito della realizzazione e messa in funzione delle opere e degli impianti;

CHE ai sensi dell'art 10 della L.R. 45/95, i contributi e i canoni sono determinati sulla base di apposito piano di classifica per il riparto della contribuzione con l'individuazione delle tre fasce, predisposto dal Consorzio entro sei mesi dall'istituzione del consorzio stesso ed approvato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

CHE l'art. 44 dello Statuto del Consorzio Orientale precede l'elaborazione del piano di classifica ai fini del riparto della contribuzione, redatto secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 10 della L.R. 45/95 è sottoposto all'approvazione dell'Assessore Regionale per l'Agricoltura e le Foreste dopo che siano state espletate le procedure di deposito e pubblicazione di cui all'art. 10, comma 4, della L.R. 45/95.

CHE la ripartizione delle spese di funzionamento del Consorzio, d'esecuzione, manutenzione ed esercizio degli impianti, o delle opere di bonifica ed irrigazione, nonché per l'adempimento delle altre finalità istituzionali, avviene in ragione dei benefici conseguiti ed i contributi a carico dei consorziati sono determinati sulla base di apposito piano di classifica per il riparto dei contributi;

CHE il piano di classifica, individua e quantifica i benefici che gli immobili ricadenti all'interno del perimetro di contribuzione traggono dalle opere e dall'attività di bonifica eseguite e messe in funzione, risultando quindi il piano di classifica indispensabile per ripartire gli oneri di contribuzione;

CHE l'individuazione dei contribuenti, per una perfetta identificazione, deve risultare dal Catasto Consortile di cui all'art 43 dello Statuto;

PRESO ATTO:

- della previsione del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 R.D. n del 1933 ed in particolare dell'art 7 del ove è previsto che il bilancio dei consorzi per l'87,50 deve gravare sul bilancio della Regione;

- della previsione di cui alla L.R. n° 49/1981, con cui la Regione Siciliana si impegnava a provvedere a contribuire alla spese dei Consorzi di bonifica nella misura del 95% dell'ammontare complessivo delle retribuzioni ed accessori, compresi oneri previdenziali ed assistenziali erogati dal personale dipendente, con eccezione del lavoro straordinario e degli oneri di gestione;

- della successiva approvazione della L.R. n° 9 del 07/05/2015 con la quale sono state modificate e stravolte le previsioni di contribuzione di cui alla legge regionale n° 49/1981;

- delle previsioni di cui all'art. 47, comma 11, 1 quater della L.R. n°9 del 07.05.2015, con il quale di intende ridurre drasticamente il contributo regionale del 95% concesso ai consorzi ai sensi della L.R. 49/1981;

- che a far data dall'anno solare 2015, si prevede una riduzione dei contributi regionali nel modo seguente: "per ciascuna annualità 2015, 2020, rispetto all'entità del contributo assegnato nell'esercizio finanziario 2014, in funzione di un tendenziale equilibrio finanziario dei consorzi di bonifica, la misura del contributo a carico della regione non può essere superiore all'importo derivante dall'applicazione delle seguenti decurtazioni":

- a) 2015 decurtazione del 10 per cento;
- b) 2016 decurtazione del 20 per cento;
- c) 2017 decurtazione del 30 per cento;
- d) 2018 decurtazione del 40 per cento;
- e) 2019 decurtazione del 60 per cento;
- f) 2020 decurtazione del 80 per cento;

- che a decorrere dal 2021 il contributo è soppresso fatto salvo l'attuale livello occupazionale;
- dell'art. 10 della L.R. 24/2016 " Spese per la fruizione degli impianti e delle opere pubbliche e contributi consortili" che prevede:

- *"Le spese per la manutenzione ordinaria e la gestione degli impianti in esercizio sono a carico dei consorziati, ivi compresi gli eventuali enti pubblici e i titolari di immobili a uso diverso da quello agricolo ricadenti nel perimetro consortile e servizi dagli impianti irrigui, in proporzione del beneficio che essi traggono dalle medesime secondo tabelle di contribuzione predisposte dai consorzi.*
- *La ripartizione delle spese avviene in ragione dei benefici effettivamente conseguiti a seguito della realizzazione e messa in funzione delle opere e degli impianti.*
- *I contributi e i canoni di cui al comma 1 sono determinati sulla base di apposito piano di classifica per il riparto della contribuzione predisposto dal consorzio entro sei mesi dall'istituzione del consorzio stesso ed approvato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.*
- *I piani di cui al comma 2 prevedono l'assegnazione della contribuzione in tre fasce.*
- *Del deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e affissione negli albi dei comuni compresi nel territorio;*
- *Con le modalità di cui al comma 2, vengono determinate tre fasce a ciascuna delle quali è attribuita una percentuale di contribuzione, secondo un criterio di progressività riferito alle dimensioni aziendali, nell'ambito delle fasce;"*

CONSIDERATO CHE ad oggi non risulta avere adempiuto in maniera esaustiva a quanto previsto dall'art. 2 della l.r. n. 45/1995, alle funzioni di programmazione di cui all'art. 7 della l.r. n. 45/1995, nonché ai compiti di cui all'art. 8 della citata l.r. n. 45/1995 e più specificatamente alla realizzazione e gestione degli interventi di bonifica, all'approvazione del piano di classifica, alla individuazione delle tre fasce nonché il corretto aggiornamento del catasto consortile;

CHE, il Consorzio di Bonifica, malgrado l'obbligo di cui all'art. 20, c. 42, della L.R. n. 19 del 22/12/2005 ad oggi non ha provveduto alla redazione di un piano di classifica degli immobili consortili che consenta l'individuazione del beneficio sulla base di indici certi di beneficio conseguito o conseguibile, quantificazione dello stesso e determinazione dei criteri di riparto della contribuzione consortile, determinando la ripartizione della quota di spesa tra i proprietari in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi;

CHE negli anni, malgrado le acclamate inadempienze, sono stati notificati avvisi di pagamento dell'importo medio annuo di € 20,00 e da ultimo, sono pervenuti degli avvisi di pagamento aventi ad oggetto "Quota dovuta per consorzio di bonifica e miglioramento fondiario" relativi agli anni 2016 e 2017 dell'importo di € 44,00 oltre spese di notifica, che di fatto registrano un incremento del 120% rispetto agli anni precedenti e che nel 2021, secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 11, 1 quater della L.R. n°9 del 07.05.2015, l'incremento sarà del 300% circa;

RICHIAMATO il pacifico e costante orientamento giurisprudenziale in tema di presupposti di imponibilità del contributo consortile secondo cui:

- grava sul Consorzio l'onere di provare il conseguimento da parte del bene, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici, essendo irrilevante il "catasto consortile", avente mere finalità repertoriali:

- l'obbligo di contribuzione (e la sua misura) è subordinato, oltre che all'inclusione del fondo nel perimetro consortile, altresì al beneficio «diretto e specifico» che il proprietario dell'immobile tragga in conseguenza delle opere di bonifica eseguite dal Consorzio, che deve tradursi in una «qualità» del fondo. Pertanto, la mera inclusione dei fondi rustici nel perimetro di contribuzione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente a far sorgere il potere impositivo dell'ente, occorrendo la prova dell'esecuzione, della manutenzione o dell'esercizio di opere idonee ad arrecare agli immobili dei consorziati uno specifico vantaggio di natura fondiaria, in difetto della quale il preteso potere impositivo dell'ente va dichiarato insussistente (Tribunale di Bari, sentenza n. 303 del 05.02.2007; Commissioni Tributarie: Matera n.304/2003; Latina, sez. 2^a, sentenza n. 174 del 28/08/2007; Salerno sez. 16 sentenza 15 aprile 2005, n. 68; Regionale Lazio, Sezione 10 sentenza 31 gennaio 2005, n. 57; Regionale Campania, sez. 7^a sentenza n. 191 del 02/05/2005; Corte Costituzionale, sentenza 19/10/2018 n° 188; Corte di Cassazione, sentenza n. 654 del 18/01/2012, Corte Cass. Civ. n. 7511 dell'8 luglio 1993, Corte di Cassazione a Sezioni Unite sentenza della n. 8960 del 14 ottobre 1996; Corte di Cassazione, sent. 23 marzo 2012, n. 4671);

CONSIDERATO CHE dal quadro normativo delineato e dalla giurisprudenza sopra riportata, è palese che i requisiti di legittimità per l'imposizione consorziale siano costituiti dal fatto:

- che vi sia l'approntamento del piano generale di bonifica;
- che l'immobile ricada nel comprensorio consorziale;
- che vi sia un piano di classifica;
- che gli immobili traggano benefici concreti dall'esecuzione delle opere di bonifica e dalla loro manutenzione, traducibili in un aumento del valore fondiario;

ACCERTATO CHE:

- i cittadini non hanno ricevuto alcun vantaggio dai lavori eseguiti da codesto consorzio di bonifica anzi le opere realizzate, a monte ed a valle del centro abitato, da più di un trentennio non assolvono più alle funzioni per cui sono state progettate e realizzate, essendo ormai del tutto divelte, distrutte e addirittura traslate dal loro punto di realizzazione;
- non sussistono validi e giustificati motivi affinché si possa addebitare la quota consortile ai cittadini di questo Comune, in quanto non si sono avuti benefici dalle opere realizzate, anzi si continuano ad avere ingenti danni sia per la mancata manutenzione sia per l'inesistenza in alcuni tratti di opere idrauliche;
- è principio ormai pacificamente acquisito, che non sia sufficiente la mera inclusione dell'immobile nel territorio appartenente al Consorzio, perché si possa presumere il beneficio in favore del contribuente, così come richiesto dagli artt. 860 c.c. e 10 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215;

RITENUTO CHE:

- la quota consortile si configura di fatto in un esoso balzello/tributo a cui non corrisponde alcun beneficio e che lo stesso sia stato applicato in netta violazione agli stessi principi di cui alla legge istitutiva dei consorzi quali il R.D. n°215/1933, della L.R. 45/1995, nonché delle norme statutarie (assenza del Piano di Classifica o comunque non riconducibilità ad esso dell'imposizione in oggetto, che appare svincolata dagli effettivi vantaggi nei confronti dei consorziati invece richiesti dalla normativa, nonché assenza stessa del piano di contribuzione);
- l'aumento assolutamente ingiustificabile della quota consortile, specialmente se vista nel contesto del quadro e previsioni normative, rileva certamente profili di dubbia legittimità che vanno opportunamente evidenziati;
- dall'esame della normativa sopra esposta, emerge come gli odierni avvisi, per risultare legittimi, debbano tenere in considerazione alcuni elementi quali:
 - a) le spese portate in pagamento ai consorziati come spese di funzionamento del Consorzio devono necessariamente tenere conto dei benefici da questi goduti;
 - b) i predetti benefici interessano l'area in cui il fondo insiste;
 - c) il piano di contribuzione deve prevedere la presenza di fasce di contribuzione;
- l'aumento progressivo negli anni avvenire penalizza ancora una volta proprietari di fondi che già in questo periodo storico soffrono altamente gli effetti della grave crisi economica;

EVIDENZIATI i citati dubbi in ordine alla legittimità e all'opportunità di incrementare la tassazione ricadente sugli imprenditori agricoli e i proprietari terrieri;

RITENUTO di condividere la protesta dei tanti concittadini che si sono visti recapitare avvisi di pagamento di quote consortili in totale difformità alla normativa vigente e dello Statuto Consortile in materia di programmazione, gestione e funzionamento del Consorzio;

RITENUTO, altresì, di condividere le decisioni assunte dai Sindaci dei territori ricadenti nell'ex Consorzio di Bonifica ex n. 11 Messina, riunitisi in data 24.1.2019 presso la Sala Consiliare del Comune di Galati Mamertino, nonché di assumere le necessarie determinazioni nei confronti del Consorzio di Bonifica Orientale con riferimento al territorio ricadente nell'ex Consorzio di Bonifica n. 11, del Presidente della Regione, dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea;

CONSIDERATO che la vigilanza ed il controllo preventivo degli atti consortili, oltre che al Revisore dei Conti nominato resta in capo all'Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio 1 Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti;

PRESA VISIONE della delibera n.13 del 04.02.2019 adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto: "Approvazione ordine del giorno in ordine all'illegittimo ed ingiustificato aumento delle quote consortili dell'ex Consorzio di Bonifica n.11 Messina"

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. **DI RICHIEDERE** al Consorzio di Bonifica Orientale e per esso l'ex Consorzio di Bonifica n. 11 Messina di procedere alla sospensione in autotutela degli effetti degli avvisi di accertamento già emessi, nelle more della rivisitazione delle modalità operative e dei criteri utilizzati per la richiesta di contribuzione;
2. **DARE MANDATO** al Sindaco del Comune di Galati Mamertino di richiedere apposito incontro al Presidente della Regione, all'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, al Presidente dell'Assemblea Regionale, nonché investire la Deputazione Regionale dell'Area Metropolitana al fine di **attivare le procedure di scioglimento del Consorzio di Bonifica stante la mancata attuazione delle disposizioni di legge previste in materia,**

ed in subordine:

- abrogare l'art. 47, comma 11 1 quater della L.R. n° 9 del 07.05.2015, con il quale si riduce drasticamente il contributo regionale del 95% concesso ai consorzi ai sensi della l.r. 49/1981;
 - attivare la concreta ed organica attuazione delle attività di riorganizzazione dei Consorzi di Bonifica così come previsto dall'art. 13 della L.R. n° 5 del 28 gennaio 2014;
 - prevedere nel Bilancio di previsione della Regione Sicilia, in via di approvazione, idonee risorse economiche necessarie per la copertura della quota sino ad oggi posta a carico dei cittadini;
3. **TRASMETTERE** copia della presente agli Enti interessati sopra individuati, per le determinazioni di competenze in direzione di quanto precedentemente disposto;
 4. **DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva ai sensi della L. R. 44/91.



IL SINDACO

Bruno Pennisi

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n.16, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente


F.to : Paratore Patrizio

Il Segretario Comunale

F.to : D.ssa Pirri Giuseppa Maria

Il Consigliere Anziano

F.to : Conti Rosaria Maria Grazia



Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44:



E' stata pubblicata all'albo pretorio comunale il giorno 08-02-2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 11, comma 1);

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale
D.ssa Pirri Giuseppa Maria

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1);



In quanto dichiarata immediatamente esecutiva i (art. 12 comma 2);

Dalla Residenza comunale, li



Il Segretario Comunale
F.to : D.ssa Pirri Giuseppa Maria